L174-0011964-19/10/2020-A

Consorzio dei Comuni Trentini

Trento, 19 ottobre 2020
PE/PF/ed

Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Presidenti di Comunità
Ai Funzionari competenti

interoperabilità PITRE/PEC

OGGETTO: D.L. n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020. Principali novità di interesse dei servizi demografici.

Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa all'argomento di cui all'oggetto.
Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

Con la presente, facendo seguito a quanto anticipato con precedente nota prot. n. 8528 dd. 23.07.2020, si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, è stata pubblicata la legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Al riguardo si segnalano le principali novità di interesse per l'attività dei servizi demografici.

- PRIVATI ED UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

La novità di immediata applicazione per gli uffici dei servizi demografici riguarda le modifiche agli articoli 2 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 prevedendo ora l'autocertificazione tra soggetti privati non più come facoltà, ma come obbligo.
L'articolo 30-bis del decreto semplificazioni ha infatti modificato l'art. 2 del D.P.R. n. 445/2000, eliminando la dicitura "che vi consentono". Conseguentemente i privati non hanno più la facoltà, ma l'obbligo di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Inoltre, a seguito all'eliminazione di alcune parti del quarto comma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati l'Amministrazione competente al rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati in suo possesso.
La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71 e, come già avviene tra le Pubbliche Amministrazioni, si potrà rilasciare gratuitamente una visura o la conferma dei dati, senza la necessità di dover siglare accordi specifici con i privati.
Ciò si traduce, in primo luogo, nell'obbligo da parte dei privati di accettare l'autocertificazione e nella conseguente possibilità di ottenere la verifica dei dati. Se infatti, fino a oggi, un soggetto privato si rivolgeva ad esempio all'ufficio anagrafe per verificare un indirizzo, non aveva altra possibilità che richiedere il relativo certificato in bollo.
Adesso invece i privati potranno ottenere i dati richiesti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini (residenza, anche storica, stato di famiglia, stato libero, ecc.) anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.
Rimangono invece invariati i limiti sulla possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia che – come prima – potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

- MODIFICHE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO

Il decreto semplificazioni ha inoltre modificato gli articoli 13, 33 e 35 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico).
Viene prevista l'attribuzione a ciascun cittadino di un codice identificativo univoco in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e facilitare l'interoperabilità e l'integrazione dell'ANPR con le altre banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
Viene inoltre meno l'esclusività, in capo all'Ufficiale di Anagrafe, della funzione di rilascio delle

certificazioni anagrafiche. L'ANPR diventerà il principale soggetto che rilascerà i certificati anagrafici in modalità telematica mediante l'emissione di documenti digitali muniti di "sigillo elettronico" come previsto dal Regolamento (UE) n. 910/2014. Questo nuovo sistema offrirà ai cittadini la possibilità di ottenere direttamente il rilascio dei certificati anagrafici digitali.
Viene anche previsto il rilascio di certificati anagrafici da parte di Ufficiali di Anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono in modalità telematica a mezzo dei servizi dell'ANPR e la sostituzione della firma autografa dell'ufficiale di anagrafe, non apponibile sul documento digitale, con il "sigillo elettronico qualificato".
Infine, alcune dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 del Regolamento anagrafico (mutamento della posizione anagrafica, trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, costituzione di nuova famiglia o nuova convivenza, cambiamento di abitazione) potranno essere rese dal cittadino in modalità telematica attraverso i servizi dell'ANPR .

- AUTENTICHE IN MATERIA ELETTORALE

L'art. 16 bis del decreto semplificazioni ha modificato l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 aggiungendo fra i soggetti autorizzati ad eseguire le autentiche in materia elettorale anche gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'Ordine di appartenenza, i consiglieri regionali e i membri del Parlamento.

- ELIMINAZIONE DEL TAGLIANDO DI AGGIORNAMENTO DELLA RESIDENZA SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE/DOCUMENTO UNICO.

Infine, con l'art. 49, comma 5-ter, lett. h), della L. 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto legge n. 76/2020 è stata introdotta una modifica all'art. 94 del decreto legislativo n. 288/1992 (Codice della Strada). Pertanto, in caso di trasferimento di residenza dell'intestatario di un veicolo, l'aggiornamento della carta di circolazione (ora Documento Unico), tramite il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l'obbligo di applicare sul documento di circolazione, è stato sostituito dall'obbligo di richiedere unicamente l'aggiornamento dei dati contenuti nell'Archivio Nazionale Veicoli. Quindi, la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell'Archivio Nazionale Veicoli senza più l'invio al cittadino del relativo tagliando adesivo.
Per completezza espositiva si riportano, a seguire, gli articoli citati come modificati dal D.L. 76/2020 e dalla relativa legge di conversione n. 120/2020.

Articolo 2 D.P.R. 28/12/2000, n. 445

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati. [1]

[1] Comma così modificato dall'art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, dall'art. 30-bis, comma 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Articolo 71 D.P.R. 28/12/2000, n. 445

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni dì cui agli articoli 46 e 47 , anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. [2]
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.[3]

Articolo 13 D.P.R. 30/05/1989, n. 223

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.
3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

---

[2] Comma così sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla Legge17 luglio 2020, n. 77.
[3] Comma così modificato dall' art. 30-bis, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.[4]
3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Articolo 33 D.P.R. 30/05/1989, n. 223

1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a. [5]
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.

Articolo 35 D.P.R. 30/05/1989, n. 223

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR [6].
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.

---

[4] Comma sostituito dal n. 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154 e, successivamente, così modificato dall'art. 30, comma 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
[5] Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
[6] Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, lett. C), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Articolo 14 Legge 21/03/1990, n. 53

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. [7]
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Articolo 94 decreto legislativo n. 285/1992 (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario)

1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali

[7] Comma modificato dall'art. 16-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

e del personale.
2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226. [8]
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 728 ad euro 3.636.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 364 ad euro 1.817.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 93 , comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225 , comma 1, lettera b), e 226 , comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

Nel ricordare che la Commissione tecnica *Affari demografici* rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento, si saluta cordialmente.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Foresti

Paola Foresti

[8] Comma così modificato dall'art. 49, comma 5-ter, lett. h), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120